




COMUNE DI RAGUSA (RG)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PARCO DEGLI IBLEI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VALLATA SANTA DOMENICA. - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE URBANA."

**PNRR – M5C2 - INV.2.1
CUP: F23D21001580001**

A Importo dei lavori		
A.1	Lavori a misura	€ 4631068,30
A.2	Costi della sicurezza – diretti non soggetti a ribasso d'asta (compresi nell'importo dei lavori a misura di cui al punto A.1)	€ 339388,30
A.3	Costi della sicurezza – indiretti non soggetti a ribasso d'asta (compresi nell'importo A.1- A.2 par all'1%)	€ 42916,80
A.4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A.2+A.3)	€ 382305,10
A	Importo lavori a base d'asta (A.1- A.4)	€ 4248763,20
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2518931,70
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A.1+B)		€ 7150010,00

Progettisti:

Arch. Gianfabio Tomasi

Ing. Alberto Iacono

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Maurizio Arestia

Capitolato Speciale d'Appalto: Parte I

CAPO1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1.1 Premessa

“MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PARCO DEGLI IBLEI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VALLATA SANTA DOMENICA. - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE URBANA”

Con il presente capitolato vengono fissate, ai sensi dell'art. 63 del Codice e ss.mm.ii., le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in procedura negoziata l'esecuzione dei lavori necessari al **Miglioramento della qualità del parco degli iblei con particolare attenzione alla vallata santa domenica - Intervento di rigenerazione ambientale urbana”**

La sintesi dello stato del progetto e dei rispettivi contenuti, più avanti riportata, non esonera l'Impresa da svolgere tutte le adeguate considerazioni che possano incidere per quanto agli elementi fondamentali dell'offerta.

Art.1.2 Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto riguarda i lavori di miglioramento della qualità del territorio del Parco degli Iblei con particolare attenzione alla Vallata Santa Domenica, attraverso il recupero dei percorsi, dei muri a secco e dei manufatti di importanza storica architettonica abbandonati.

La vallata Santa Domenica è ubicata in una zona centrale all'interno del perimetro urbano e divide Ragusa superiore in due parti, collegate tra loro da tre ponti, costruiti in periodi storici differenti.

Nel passato la vallata è stata un luogo di lavoro ed una importante fonte economica per la città di Ragusa, difatti i terrazzamenti ed il fondo valle venivano coltivati ad ortaggi, il corso d'acqua era utilizzato come forza motrice dei mulini per la produzione della farina e le latomie vennero realizzate lungo il suo perimetro per l'estrazione della pietra per la ricostruzione della città dopo il terremoto del 1693. Successivamente le latomie vennero utilizzate come ricovero per gli animali, magazzini o per attività collaterali all'estrazione della pietra in particolare per la produzione della calce.

La vallata ha una valenza naturalistica caratterizzata dalla presenza di sorgenti d'acqua, flora e fauna selvatica.

Oggi la vallata è scarsamente fruita e versa in uno stato di semiabbandono e il progetto, ha come obiettivo quello di trasformare quest'area, in un parco urbano a servizio della popolazione luogo di aggregazione sociale e di attrattiva per un turismo naturalistico e sostenibile attraverso la riqualificazione ambientale, l'incentivazione della biodiversità, la valorizzazione degli elementi antropologici, architettonici e naturali.

L'appalto ha per oggetto i lavori di sistemazione e valorizzazione della vallata Santa Domenica e delle latomie presenti sul fondovalle.

In particolare il progetto prevede:

- intervento di decespugliamento;
- eliminazione delle piante di specie esotica invasive presenti;
- ripristino degli alberi e degli arbusti ricadenti nell'area;
- trapianto di nuovi alberi;
- opere di canalizzazione delle acque bianche;
- realizzazione di nuova scalinata d'accesso dalla parte di via Natalelli;
- sistemazione del sentiero di visita del fondovalle;
- la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione;
- ripristino e realizzazione di muri a secco;
- realizzazione staccionata;
- ripristino dei setti murari ubicati all'interno della latomia denominata "Carcara";
- sostituzione all'interno della suddetta latomia dei piedritti a traliccio con pilastri realizzati sul modello della stessa tipologia presenti nella latomia A;
- la realizzazione di un sistema di spazi verdi formati da orti, piantumazioni, percorsi e aree di sosta all'interno della vallata;
- lavori di messa in sicurezza del ponte Giovanni XXIII a protezione dei fruitori della vallata;
- rifacimento dei marciapiedi, dei parapetti e della pubblica illuminazione lungo la via Carlo Alberto dalla Chiesa e via Natalelli;

Le aree oggetto di intervento e il tracciato sono meglio rappresentate e definite nelle tavole progettuali.

L'appaltatore con la firma del presente atto dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza degli elaborati progettuali e dei relativi allegati e di aver tenuto conto nella propria offerta di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e gli oneri e di tutte le quantità necessarie per portare il lavoro a compimento e di aver valutato congrui i relativi prezzi, nonché dei contenuti del succitato **PROGETTO PER IL "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PARCO DEGLI IBLEI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VALLATA SANTA DOMENICA. - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE URBANA"**.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 20101 sono stati acquisiti i seguenti codici:

F23D21001580001

Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto (CUP)

Art.1.3 Importo dell'appalto

Di seguito si riporta il quadro economico del progetto ove si evidenzia l'importo complessivo dei lavori, l'importo a base d'asta, gli oneri per la sicurezza e le somme a disposizione:

A Importo dei lavori		
A.1	Lavori a misura	€ 4631068,30
A.2	Costi della sicurezza – diretti non soggetti a ribasso d'asta (compresi nell'importo dei lavori a misura di cui al punto A.1)	€ 339388,30
A.3	Costi della sicurezza – indiretti non soggetti a ribasso d'asta (compresi nell'importo A.1- A.2 par all'1%)	€ 42916,80
A.4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A.2+A.3)	€ 382305,10
A	Importo lavori a base d'asta (A.1- A.4)	€ 4248763,20
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2518931,70
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A.1+B)		€ 7150010,00

I costi indiretti della sicurezza saranno valutati e corrisposti sulla base delle effettive lavorazioni eseguite. L'affidamento dei lavori avverrà secondo le modalità dell'art.32 del D. Lgs.50/2016.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Decreto Legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte

ammesse sia pario superiore a cinque.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza al quale deve essere applicato il ribasso derivante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, ai sensi del D. Lgs 50/2016e dal D. Lgs 81/2008.

Art.1.4 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del D. Lgs 50/2016 e di quanto stabilito nel D.P.R. n.207/2010. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando ilimiti di cui all'art.106 del Codice dei contratti pubblici.

Resta fatto salvo quanto previsto all'art.2.3 del presente Capitolato.

Art.1.5 Importi, categorie e classifiche

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 7'150'000,00 di cui:

- € 4631068,30 per i lavori

- € 2518931,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Gli importi sono stati calcolati applicando il prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022, adottato con Decreto dell'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità n.17 /Gab. del 29.06.2022.

Sono di seguito individuate la categoria prevalente e quelle scorporabili di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, costituenti l'opera:

CATEGORIE LAVORI	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO	CLASSIFICA	TIPOLOGIA	%
OS24	SI	€ 2.117.160,41	IV	Prevalente	45,72%
OG03	SI	€ 1.408.740,43	III-bis	Scorporata	30,42%
OG06	SI	€ 436.913,25	II	Scorporata	9,43%
OG10	SI	€ 668.254,21	III	Scorporata	14,43%
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 4.631.068,30	V		100,00%

- **OG 24** categoria prevalente per un importo di **euro 2.117.160,41 classifica IV** percentuale **45,72%**
- **Importo complessivo lavori € 4.631.068,30 classifica V.**

La percentuale di incidenza della mano d'opera è fissata nella misura del **23,81%** (ventitrevirgolaottantunopercento), per un importo di tale incidenza pari ad **€ 1.102.696,77**.

Le suddette categorie costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori. Ai sensi dell'art.105, comma 1, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto, che in ogni caso è soggetto ad autorizzazione preventiva della stazione appaltante, può essere autorizzato purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture

o partidi servizi e forniture che si intende subappaltare.

Art.1.6 Osservanza Capitolato Speciale d'Appalto ed elaborati tecnico-progettuali

L'Appaltatore opera come imprenditore professionale a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi, con l'osservanza piena e incondizionata di quanto previsto nel presente Capitolato e negli elaborati tecnico-progettuali, in maniera tale da raggiungere il risultato perseguito dall'Amministrazione.

Sono pertanto compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dai particolari costruttivi e dal progetto esecutivo in genere.

Art.1.7 Errori od omissioni progettuali

Qualora, durante i lavori, l'Appaltatore ritenga che vi siano errori od omissioni imputabili a carenze del progetto tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera e/o la sua utilizzazione, o che sotto il profilo economico comportino oneri a carico della Stazione appaltante che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è fatto obbligo ad esso Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, di farne espressa denuncia alla Stazione appaltante.

La firma del verbale di consegna dei lavori da parte dell'appaltatore equivarrà alla attestazione della perfetta conoscenza ed accettazione del progetto e di averlo vagliato in ogni suo aspetto.

Art.1.8 Incongruenze fra gli elaborati progettuali

Qualora negli elaborati progettuali siano presenti incongruenze e/o difformità fra i vari elaborati e/o all'interno di ciascuno di essi, spetterà al Responsabile del Procedimento decidere quale soluzione adottare fra quelle prospettate.

Art.1.9 Capitolato speciale d'appalto

Detto elaborato, in linea di massima, non è in alcun modo alterabile. In casi particolari sono ammesse modifiche e/o integrazioni del capitolato speciale di appalto, da concordarsi con il R.U.P. quando l'obiettivo della modifica è uno dei seguenti:

- Eliminare errori di stampa palesi;
- Rendere più chiari i patti e le condizioni che dovessero figurare poco chiari o contraddittori;
- Dettagliare meglio o aggiungere le modalità esecutive di alcune lavorazioni.

CAPO 2–DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.2.1 Disposizioni generali

Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla DIREZIONE DEI LAVORI. Le approvazioni da parte della DIREZIONE DEI LAVORI, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa darà, durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Impresa appaltatrice dalle precise responsabilità che le incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatole, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale costruttrice delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare, l'Appaltatore dà atto di conoscere le eventuali problematiche di accessibilità alle aree di lavoro.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto s'intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Con l'accettazione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di materiali, ecc. che vengono citate nel presente Capitolato e di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

All'Appaltatore viene conferita la responsabilità totale e finale del lavoro in ogni sua parte.

Art. 2.2 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Qualora uno stesso atto contrattuale debba riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scallatura di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto, Capitolato Speciale d'Appalto, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Elaborati grafici. Ciò si intende anche per eventuali discordanze tra i disegni ed i quantitativi indicati nel presente Capitolato, intervenute anche per sopravvenute approvazioni del progetto, o imprevisti durante l'esecuzione.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 2.3 Diminuzione dei lavori

E' facoltà della Stazione appaltante di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

In applicazione dell'art.7, comma 2-quater del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, nei casi indicati all'art.7, comma 2-ter del sopracitato D.L., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Art. 2.4 Documenti facenti parte del Contratto

Sono allegati al contratto d'appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:

- il presente Capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allegato allo

stesso, con ilimiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

- l'offerta sottoscritta dall'aggiudicatario in sede di gara;
- l'elenco prezzi;
- il computo metrico estimativo;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- gli elaborati progettuali, le relazioni e quanto facente parte del progetto esecutivo;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Disciplinano il presente appalto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la legge 20.03.1865, n. 2248, all.F, per quanto applicabile;
- il D.M. n. 145/2000 – Capitolato generale d'Appalto, per gli articoli in vigore;
- la L.R.T. n. 38 del 13.07.2007 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (articoli rimasti in vigore);
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Testo Unico della Sicurezza;
- il Decreto Ministero Transizione Ecologica 23.06.2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
- il D.MIT. 49 del 07.03.2018 Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del DL e del direttore dell'esecuzione;
- il D. Lgs. 159 del 6/09/2011 e s.m.i – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008;
- circolare 2 febbraio 2009, n.167 del C.S.LL.PP. – Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
- D.M. 06/09/1994 – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Decreto 29 luglio 2004, n.248 - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;
- leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;
- il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 - quaterdecies, comma 13, lettera "a" della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- la legge n. 186/1968;
- le norme emanate dal C.N.R.;
- le linee guida regionali;
- le norme UNI e UNI-EN;
- le norme CEI e le tabelle CEI UNEL;
- la legge n. 818/1984;
- il D.M. 8 marzo 1985;
- il D.M. 18 settembre 2002 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private, come modificato dal DM 15/03/2015;

- le NTC 2018 – Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
- ogni altra norma tecnica vigente ed applicabile agli interventi eseguiti nell'edificio oggetto di intervento.

Art. 2.5 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Inoltre, sempre a propria cura e spese, l'Appaltatore, per tutta la durata dei lavori, dovrà garantire con ogni mezzo e tecnologia disponibile il rispetto delle prescrizioni ambientali di tipo tecnico ed operativo riportate più avanti nel corso del presente articolo. Tali prescrizioni, quali misure di tutela ambientale, andranno adottate con l'obiettivo di non alterare lo *status* del livello qualitativo attuale dell'ambiente e, quindi, di conservare inalterati i beni naturalistici e paesaggistici presenti.

In particolare, nell'accettare i lavori sopra designati, l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- c di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- d di avere considerato la distanza delle discariche possibili e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
- e di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
- f di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in completa conformità a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- g di aver tenuto conto di operare anche all'interno di edifici pubblici per i quali non è da escludere a priori l'esistenza di attività che può limitare o disturbare l'attività produttiva di cantiere;
- h di avere chiaro l'obiettivo prefissato dalle singole voci di elenco dei prezzi ed in particolare quelli a corpo, e di intendere i tariffari remunerativi nella direzione del risultato prefissato in progetto, indipendentemente da eventuali carenze, e/o errori, e/o equivoci dovessero essere presenti nella descrizione;
- i di accettare tutti gli oneri accessori ed aggiuntivi a quelli indicati nell'elenco dei prezzi, in quanto degli stessi si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi riportati nel relativo elenco;
- j di essere consapevole che l'intervento *de quo* è chiaramente di manutenzione;
- k di aver preso visione di tutte le circostanze inerenti alla sicurezza del Cantiere di lavoro, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto. L'impresa appaltatrice dichiara altresì di accettare il Piano stesso in ogni sua parte, anche

nelle previsioni economiche. Dichiara infine di accettare che tutte le eventuali aggiunte, modifiche e/o integrazioni saranno ad esclusivo carico della stessa impresa appaltatrice. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante o dopo l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre clausole previste nel presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni;

- I Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 2.6 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D. Lgs 50/2016.

Art. 2.7 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'aggiudicatario elegge il proprio domicilio digitale ai sensi dell'art.37 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, indicando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio digitale indicato si intende efficacemente ricevuta dall'aggiudicatario. L'aggiudicatario individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto; l'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ad eccezione delle intimazioni, prescrizioni, o disposizioni relative alla sicurezza dei cantieri che sono di competenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs 81/2008, tramite PEC presso il domicilio digitale eletto ai sensi dell'art.37 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120,.

L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del direttore tecnico di cantiere o di chi altro lo rappresenta in cantiere ai fini dell'applicazione dei piani di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, specificando i termini della delega concessa.

Art. 2.8 Direttore tecnico di cantiere

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.

L'Appaltatore dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione del

personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.

Inoltre, per l'effettiva condotta dei lavori dovrà essere presente nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione appaltante.

Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Impresa che, peraltro, potrà essere conferita ad una delle persone sopradette.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui all'art. Art 11, o delle persone di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al presente articolo deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 2.9 Direzione dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs 50/2016, istituisce, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori, il quale potrà essere affiancato da assistenti con funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un Ordine di Servizio, sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e vistato dal Responsabile del Procedimento, e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'Ordine di Servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 2.10 Cartello di cantiere

Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello delle dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 cm di altezza, conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, all'eventuale modello predisposto dall'Amministrazione, in conformità a quanto prescritto dall'Ente finanziatore. Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture di cui allo schema fornito dalla stazione appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo allo stesso dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo.

Art. 2.11 Variazioni delle opere progettate – Andamento lavori

L'Amministrazione si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, sempre nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 50/2016. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori ordinatigli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Resta fatto salvo quanto previsto all'art.2.3 del presente Capitolato.

Art. 2.12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato Generale e delle vigenti norme generali sui lavori pubblici.

CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 Stipulazione del Contratto

Il contratto viene stipulato alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016.

Il contratto non potrà essere stipulato prima della decorrenza dei termini previsti al comma 9 dell'art. 32, salvo quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo. Valgono comunque le disposizioni generali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 3.2 Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare secondo i termini del presente Capitolato.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, fissando un termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine perentorio assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Inoltre, i lavori più rumorosi o lavori svolti in particolari ambienti dovranno essere svolti secondo le fasce orarie e le metodologie determinate dalla DL e dal RUP, senza che ciò costituisca motivazione di richieste di oneri o riserve da parte dell'impresa.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta.

Art. 3.3 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 810 (ottocentodieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, dell'incidenza media degli eventi meteorologici che possono influire sulla produzione del cantiere e delle difficoltà operative connesse alle opere da eseguire.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

L'Amministrazione si riserva la facoltà della presa in consegna anticipata dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previo stato di consistenza in contraddittorio, qualora sia concluso con esito positivo e acquisito il collaudo statico ed il certificato di agibilità a cura del Responsabile del procedimento, siano stati completati i necessari allacciamenti alle reti dei pubblici servizi e siano state effettuate tutte le prove di funzionalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 3.4 Sospensioni, proroghe e ripresa dei lavori

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 cui si fa esplicito e pieno riferimento nel presente articolo.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per ogni giorno di ritardo.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è

condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. In caso di ripresa parziale il nuovo termine

contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato; analogamente essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese o Fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette Ditte, Imprese o Fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 3.5 Penali

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, e dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione - anche con riferimento agli specifici obblighi PNRR - delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Ente Committente potrà applicare le seguenti penalità:

Inadempimento	Penalità
---------------	----------

<i>ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto</i>	<u>1‰ (uno per mille)</u> dell'importo contrattuale, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardata esecuzione
<i>ipotesi di incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto</i>	<u>1‰ (uno per mille)</u> dell'importo contrattuale, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo fino al suo completamento
<i>Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis del D.L. n. 77/2021 inferiore a 3 mesi</i>	<u>0,6‰ (zero virgola sei per mille)</u> dell'importo contrattuale per il ritardo nell'adempimento.
<i>Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis del D.L. n. 77/2021 superiore a 3 mesi</i>	<u>1‰ (uno per mille)</u> dell'importo contrattuale per il ritardo nell'adempimento.

Qualora dagli inadempimenti di cui al comma precedente derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'Ente Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1 ‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale, e non può comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Il raggiungimento del 20% dell'ammontare netto contrattuale di penale applicata costituisce "grave ritardo" nell'esecuzione del contratto e, pertanto, l'Amministrazione potrà procedere con la procedura di risoluzione, salvo il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione anche in ordine alla perdita del contributo.

Il mancato adempimento agli impegni dichiarati ed assunti in sede di gara relativi all'art. 47 del D.L. n. 77/21, (convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108), determina l'applicazione delle penali giornaliere, ai sensi del comma 6 dello stesso all'articolo 47, così articolate:

- la mancata produzione delle relazioni previste dai commi 3 e 3 bis, entro sei mesi dalla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1326 C.C., comporta l'applicazione della penale giornaliera, nella misura del 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale, fino ad un importo massimo pari al 20% dell'ammontare netto contrattuale;
- il mancato adempimento agli impegni dichiarati in sede di gara relativi a commi 4 e 5, comporta l'applicazione della penale giornaliera, nella misura del 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale graduata proporzionalmente al punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice, come premialità ex art. 47 D.L. 77/21, fino ad un importo massimo pari al 20% dell'importo netto contrattuale, a partire dalla data di perfezionamento del contratto.

Art. 3.5.1 Assolvimento agli obblighi introdotti dall'art. 47 del d.l. 77/2021 (come conv. con modificazioni dalla l. 108/2021)

1 - Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).
- 2 - L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 19 108/2021 viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.
- 3 - L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.3.5 del presente Capitolato e/o la risoluzione del contratto di cui al successivo art.11. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.
- 4 - I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
- 5 - In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopradichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.
- 6 - L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 11 della presente appendice contrattuale. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve essere prodotta da:
 - nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
 - nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis

dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Art. 3.5.2 Assolvimento agli obblighi introdotti del Principio del DNSH

L'intervento in oggetto deve essere svolto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e pertanto, secondo quanto stabilito dalla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti. Pertanto, l'Appaltatore assume gli obblighi a suo carico in qualità di soggetto realizzatore e contribuisce, per la parte di sua competenza, al rispetto di tale principio DNSH.

Art. 3.6 Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 50 - c.4 del D.L. n. 77/2021 la stazione Appaltante prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare il 50% dell'importo di cui alla voce "imprevisti" nel quadro economico del progetto.

Art. 3.7 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell'art. 43, comma 10 del DPR 207/2010, rimasto in vigore, ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante, mediante apposizione di un visto del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore Lavori. Trascorso il predetto termine, senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori in particolare:

- a per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o Ditte estranee al contratto; per l'intervento o il mancato intervento di Società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- b per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- c per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- d qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla StazioneAppaltante e facente parte integrante del Progetto Esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 3.8 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per il rilascio delle autorizzazioni a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- la realizzazione delle misure di sicurezza, previste dai Piani e dalla normativa vigente.

Art. 3.9 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La risoluzione del contratto è disciplinata ai sensi degli art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla StazioneAppaltante.

Art. 3.10 Danni e danni per causa di forza maggiore

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso Appaltatore deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni ad opere, persone e cose.

Art. 3.11 Ultimazione dei lavori

Quando l'Appaltatore ritenga di avere ultimato le opere oggetto dell'appalto in conformità ai progetti e alle disposizioni impartitegli in corso dei lavori, ne farà denuncia scritta alla Direzione Lavori, la quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo il prescritto processo verbale di ultimazione lavori (art. 107, comma 5, D. Lgs 50/2016).

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate entro i termini di tempo che gli verranno prescritti e che verranno considerati, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori.

Art. 3.12 Obblighi manutentori delle opere eseguite

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione, fino all'emissione del relativo Certificato di Collaudo.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che simostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sottopena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se, dopo l'ultimazione, l'opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 4.1 Anticipazione

Sul valore stimato dell'Appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 4.2 Pagamenti in acconto

La Stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di verifica mediante acquisizione del D.U.R.C., della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e dell'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori, mediante emissione di Certificato di Pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro **250.000,00 (duecentocinquanta/00)** al netto della ritenuta.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,

nullaostando, in sede di conto finale.

Entro i 10 (dieci) giorni, successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente Certificato di Pagamento. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto Certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 185 D. Lgs 267/2000.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 10 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento Lavori e all'emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui comma 1.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati per Stati d'Avanzamento corrispondenti, in percentuale dell'intero importo, a quelli del comma 1, su relazione del Coordinatore in fase di Esecuzione attestante le procedure, apprestamenti e attrezzature effettivamente realizzate.

Le modalità di fatturazione, i termini di pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di cui al comma 3 e le ulteriori disposizioni relative ai pagamenti sono disciplinate dal contratto.

Gli interessi connessi alla ritardata emissione dei Certificati di Pagamento, al ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo sono disciplinati dal contratto.

Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo e dal contratto è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del Codice Civile.

La liquidazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori all'Appaltatore e la liquidazione finale sono subordinate all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile attestante il regolare versamento dei contributi contrattuali (DURC).

Inoltre, a garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sarà operata, sull'importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori, la ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5, del D. Lgs 50/2016. Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

A lavori ultimati, dopo il pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore resterà in credito dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata.

Art. 4.3 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla sua redazione, ai sensi dell'art. 201 del D.P.R 207/2010, rimasto in vigore all'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art 29, comma 12 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D. Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 4.4 Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Appaltatore, prima della presentazione dell'offerta, deve recarsi sui luoghi dove dovrà essere eseguito il progetto, rendendosi così conto pienamente dei lavori da eseguire.

In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

Art. 4.5 Clausola di revisione prezzi

Si applica la norma di cui all'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", fermo restando la valutazione riguardo i presupposti per l'eventuale applicabilità dell'art.26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, l'art. 106, comma 1, lettera c), numero 1) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art.7, comma 2-ter e comma 2-quater del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 4.6 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al Certificato di Pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art. 4.7 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., tutti i pagamenti corrisposti all'Appaltatore e, da questi, ai fornitori ed agli eventuali sub-appaltatori, dovranno essere pienamente tracciabili.

A tale proposito, l'Appaltatore, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato per il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori di cui al presente appalto, specificando l'intestazione del conto corrente, le coordinate dello stesso, le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto e dichiarando l'assunzione dell'obbligo di rispetto, per tutti i sub-pagamenti di fornitori e sub-appaltatori, della piena e completa tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., pena risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della stessa Legge.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 5.1 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, in considerazione che non ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta e che la procedura è riferita ad un importo sotto soglia, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 5.2 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

L'Appaltatore, per procedere alla sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui

all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo dell'aggaranzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in p.i. all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche

agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli Stati di Avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'Appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta, in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 5.3 Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art 35 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 93 comma 7 D. Lgs 50/2016, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all' Art 36 è ridotto al 50 per cento per l'Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di Associazione Temporanea di Concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate secondo quanto disposto dalla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

Art. 5.4 Assicurazione a carico dell'impresa e dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'adempimento di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata con un massimale di importo pari ad € 500.000,00 conformemente all'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'Associazione Temporanea di Concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 103 comma 10 del D. Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'Art.35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o dal Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento a favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o dal Certificato di Regolare Esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 6.1 Variazione dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016 che viene qui richiamato per intero.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziale siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Sono ammesse altresì le varianti dovute a:

- Sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- Cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalla normativa vigente;
- Intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costi, comportino miglioramenti della qualità dell'opera;
- Presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;
- Difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche idriche e simili.

Art. 6.2 Varianti per errori od omissioni progettuali

Il Contratto d'Appalto può parimenti essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori indicati all'art. 106 comma 2 D. Lgs 50/2016. Qualora le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e indirà una nuova gara invitando anche l'Appaltatore.

Art. 6.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito Verbale di Concordamento, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art.106 D. Lgs 50/2016.

CAPO 7 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 7.1 Norme di sicurezza generali

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. 38/2007, anche per il tramite del

Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'art. 16 della L.R. 38/2007;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del fascicolo e dei Piani Operativi di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L.R. 38/2007, è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.

Art. 7.2 Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) un Piano Operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano - non complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- c) un Piano Operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- d) certificazione dell'installazione dei dispositivi anti-caduta ai sensi della L.R. 1/2005 (ad installazione avvenuta)

In particolare, l'Appaltatore provvede a:

- 1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al Responsabile dei lavori, al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
- 2) consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- 3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;
- 4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre al coordinatore per l'esecuzione modifiche al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
- 5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro alternativi, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
- 6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, comma 1, lett.b), D.Lgs. 81/2008);
- 7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008);

- 8) assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- 9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- 11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
- 12) tenere a disposizione del coordinatore per la Sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
- 13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
- 14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative all'oro corretto utilizzo;
- 15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 16) informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la Sicurezza sulle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulati dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;
- 17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- 18) l'Appaltatore dovrà sostenere eventuali oneri per la sicurezza interferenziali conseguenti al

rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio covid-19 in attuazione del Protocollo di Sicurezza anticontagio, formando ed informando i lavoratori sui protocolli anticontagio. Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008, l'applicabilità di tale Titolo in merito al Coronavirus è stata chiarita dal Ministero della Salute con Circolare n. 3190 del 03/02/2020.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell'11/6/1988).
- Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

- Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- L'Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.
- Spese per controlli, organizzazione delle prove di carico, comprese anche le spese per l'onorario e l'allestimento del collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a.p., in acciaio, o in muratura), effettuato da tecnici abilitati nominati dall'Amministrazione.
- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'Appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori.
- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affinie negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore è responsabile, rispetto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- l'appaltatore è tenuto a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n° 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni relativi alla Produzione di Rifiuti, così come definiti dal predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti.
- L'Appaltatore, è tenuto a comunicare nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il Responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art.6 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n° 145 del 19.04.2000).
- L'Appaltatore è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l'Esecuzione, ai sensi dell'art. 92 c.1 lettera E) del D.Lgs 81/08, segnala al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'Esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità Sanitaria locale e alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competenti; L'Appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i

lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall'Appaltatore appositi atti fideiussori a garanzia.

- Per quanto all'applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso, l'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge e dal Capitolato Speciale di Appalto, ha l'onere e la responsabilità di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:
 - elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
 - elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
 - elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro. A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e pre firmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.
- L'Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere è obbligato alla consegna sia su supporto cartaceo che informatico dei dati di as built.

Resta, infine, contrattualmente stabilito che:

- L'appaltatore assicurerà i servizi di segreteria, di custodia della documentazione e di riproduzione dei documenti prodotti nell'interesse dell'appalto.
- L'appaltatore garantirà nell'area di cantiere o in stretta prossimità un ufficio di cantiere riservato alla DL dotato di idonei strumenti di comunicazione (telefono, fax, linea dati) e dei normali strumenti informatici (PC e Software di produzione individuale).

Art. 7.3 Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

- 1 rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;
- 2 attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'Esecuzione, ai fini della sicurezza;
- 3 utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008);
- 4 collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;
- 5 informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 7.4 Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere

Il Direttore Tecnico di cantiere deve:

- 1 gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 2 osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei Piani per la Sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori;
- 3 allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
- 4 vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 7.5 Obblighi dei lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

- 1 i regolamenti in vigore in cantiere;
- 2 le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- 3 le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico dicantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

Art. 7.6 Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per l'Esecuzione deve presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

Il Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 7.7 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'Esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per l'Esecuzione, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al Committente ovvero al Responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al Responsabile dei lavori, la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 7.8 Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, almeno 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento redatto, in riferimento al singolo cantiere, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. g del D.lgs n.81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 89 comma 1 lett. h dello stesso decreto. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza ed il Coordinamento.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 8.1 Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.105 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n.108.

Ai sensi dell'art.105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il soggetto affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa l'autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) ~~(l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto)~~
- b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'art.80)
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) ~~(il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80)~~

L'affidatario che si avvale del subappalto deve depositare, almeno 20 (venti) giorni prima della data di

effettivo inizi dell'esecuzione delle relative prestazioni, tutta la documentazione necessaria all'autorizzazione, come prevista dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n.108.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. E' vietato inoltre:

- Il subappalto integrale dell'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
- Il subappalto della prevalente esecuzione dei lavori riferiti al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, valgono le norme di cui all'art.105 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n.108.

Art. 8.2 Responsabilità in materia di subappalto

1. Il soggetto affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art.105 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,

n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e come modificato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito dalla Legge 1 dicembre 2018, n.132.

Art. 8.3 Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda a quanto richiesto.

4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto- legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

5. L'aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 35, comma 28 e seguenti del decreto- legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 9.1 Controversie

In caso di controversie relative al presente appalto è stabilita la competenza del Foro di Ragusa.

Art. 9.2 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- b) è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Art. 9.3 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli art. 1453e 1454 del CC, nei seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2006 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 47 e 48 del Capitolato, integranti il

contratto, edelle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento;

- Perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- Gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e nel documento di valutazione dei rischi;
- Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del controllo;
- Gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
- Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora la Ditta non preveda all'immediata regolarizzazione;
- Violazione dell'obbligo di informazione.

Le procedure per la risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 108 del D. Lgs n.50/2016.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106 comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante promuove confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale.

Art. 9.4 Recesso

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque momento e fino al termine della esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 10.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa Appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono

pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. L'Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo finale da parte dell'Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale.

Art. 10.2 Termini per il collaudo / l'accertamento della regolare esecuzione

Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di Collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione rispetto a quanto richiesto negli Elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel Contratto.

Art. 10.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 11.1 Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti in sede di gara dall'Appaltatore.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per le stesse ricorrano le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità, e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 4, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi Art 41 del presente

Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 4, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero formati ai sensi del comma 5, con le relative quantità.

Art. 11.2 Valutazione dei lavori a corpo

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art 39 o Art 40, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi, ai sensi dell'Art 41, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano deducibili dagli elaborati grafici viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta, di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista. La prestazione a corpo costituisce l'obiettivo di quanto

originariamente prefissato in progetto; pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali componenti, caratteristiche, descrizioni, materiali non riportati nella voce in elenco.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e subsistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.

I costi per la sicurezza per le prestazioni a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nei documenti di gara, secondo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 11.3 Valutazione dei lavori in economia

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi, secondo quanto stabilito dall' art. 179 del D.P.R. 207/2010.

CAPO 12 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 12.1- SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si fa riferimento ai criteri ambientali minimi di cui al Capitolo "2.6 Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico" del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, che il progettista integra nel progetto di cantiere e nel presente capitolato speciale d'appalto (progetto esecutivo).

La verifica dei criteri contenuti in questo articolo avviene secondo le specifiche di cui alla Relazione CAM del progetto posto a base di gara, in cui è evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato per la verifica dei singoli criteri.

Art. 12.1.1 - Prestazioni ambientali del cantiere - [Criterio 2.6.1]

Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

- a. individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
- b. definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico- culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
- c. rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);
- d. protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;
- e. disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle presistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);
- f. definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo

energetico o aled, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);

- g. fermo restando l'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", definizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppe elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- h. definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle "fasi minime impiegabili": fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);
- i. definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- j. definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- k. definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- l. definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
- m. definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- n. misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
- o. misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

La Relazione CAM, di cui il criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale

Art. 12.2 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'APPALTO DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si fa riferimento al Capitolo 3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, specificati negli articoli del presente articolo.

Art. 12.2.1 - Personale di cantiere - Criterio [3.1.1]

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L'appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

Art. 12.2.2 - Macchine operatrici - Criterio [3.1.2]

L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal DirezioneLavori alla Stazione Appaltante.

Art. 12.2.3 - Grassi ed oli biodegradabili - Criterio [3.1.3.2]

I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo

TABELLA 1		
	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	$\leq 5\%$	$\leq 15\%$
Non biodegradabile e bioaccumulabile	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, Lubricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);

In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2 - Test di biodegradabilità		
	SOGLIE	TEST
Rapidamente biodegradabili (aerobiche)	≥ 70% (prove basate sul carbonio organico disciolto)	<ul style="list-style-type: none"> • OECD 301 A / capitolo C.4-A dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 E / capitolo C.4-B dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Shake Flask method)
	≥ 60% (prove basate su impoverimento di O ₂ /formazione di CO ₂)	<ul style="list-style-type: none"> • OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
Intrinsecamente biodegradabili (aerobiche)	> 70%	<ul style="list-style-type: none"> • OECD 302 B / capitolo C.9 dell'allegato del Reg.(EC) N.440/2008 • OECD 302 C
	20% < X < 60% (prove basate su impoverimento di O ₂ / formazione CO ₂)	<ul style="list-style-type: none"> • OECD 301 B / capitolo C.4-C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4-F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4-E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4-D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BOD ₅ /COD	≥0,5	<ul style="list-style-type: none"> • capitolo C.5 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • capitolo C.6 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni $\geq 0,10\%$ p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo		
	SOGLIE	TEST
log KOW (misurato)	Logkow<3 Logkow>7	<ul style="list-style-type: none"> • OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 • OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
log KOW (calcolato)*	Logkow<3 Logkow>7	<ul style="list-style-type: none"> • CLOGP • LOGKOW • KOWWIN • SPARC
BCF (Fattore di bioconcentrazione)	≤ 100 l/kg	<ul style="list-style-type: none"> • OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008

* Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in tabella.

I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF. Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale).

Art. 12.2.4 - Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata - Criterio [3.1.3.3]

I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4	
Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

L'appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestata il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell'art. 69 o dal comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 12.2.5 - Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti - Criterio [3.1.3.4]

L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

L'appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.